

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO
Si esprime parere	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO
Si esprime parere	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA)	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
ITALO VOZA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009,
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 05 OTT 2012 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente
deliberazione è stata pubblicata:

dal _____

al _____

che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del 05 OTT. 2012

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.

Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e
senza richiesta di controllo.

Data 05 OTT. 2012

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 225 DEL 20/09/2012

Oggetto: Presa d'atto del Protocollo d'Intesa per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche concernenti gli abusi edilizi realizzati nella fascia litoranea e nelle aree di maggior interesse paesaggistico del territorio comunale di Capaccio - Paestum. Provvedimenti

L'anno duemiladodici il giorno ~~venti~~ del mese di ~~settembre~~, alle ore 18,30 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Voza Italo**, nella sua qualità di **Sindaco**.

		Presenti	Assenti
1	Ragni Nicola	Vice Sindaco	SI
2	Barretta Rossana	Assessore	SI
3	Di Lucia Vincenzo	Assessore	SI
4	Palumbo Maria Rosaria	Assessore	SI
5	Voza Eustachio	Assessore	SI

Assiste il **Segretario Generale Dott. Andrea D'Amore**, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso ,

- che ai sensi dell'art. 32 legge n.47/85 e s.m.i. il rilascio del condono edilizio per le opere edilizie abusive realizzate in aree sottoposte a tutela è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela;
- che in regione Campania , le leggi regionali n. 54/80 , 65/81 e 10/82 , le funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio sono state subdelegate anche ai Comuni a cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Dlvo n. 42/2004 e s.m.i. previa acquisizione del parere dell'organo collegiale costituito ;

Considerato

- Che il parere previsto dall'art. 32 della legge 47/85 citato si concretizza ed assume efficacia nel rilascio/diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Dlvo n. 42/2004 e s.m.i. entro 45 gg. dalla ricezione della relativa documentazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici competente per territorio ;
- Che l'Amministrazione Comunale ha inteso , a tal fine , agevolare un'intesa con la competente Soprintendenza al fine di procedere al coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di ottimizzare il procedimento di verifica delle compatibilità paesistico – ambientale delle opere oggetto di sanatoria anche sottoponendo le stesse all'esecuzione degli interventi riqualificazione ritenuti idonei a consentire e/o migliorare l'inserimento dei manufatti nel contesto tutelato ;
- Che a tal fine il Sindaco dott. Italo Voza ed il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania dott. Gregorio ANgelini hanno sottoscritto in data 12 settembre un Protocollo d' Intesa

Visti

- la legge 15 marzo n. 59 che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà fra le Pubbliche Amministrazioni ;
 - il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 che istituisce il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ;
 - gli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione , che riformano gli artt. 117 e 118 della Costituzione ;
 - il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n 42 ;
- ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;
- 2) Di prendere atto , come si prende atto, dell'allegato Protocollo d'Intesa sottoscritto , per il comune di Capaccio, dal Sindaco dott. Italo Voza ;
- 3) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali ed organizzativi necessari e conseguenti
- 4) Di rendere, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente delibera stante l'urgenza di provvedere in merito;



COMUNE DI CAPACCIO		
★	19 SET. 2012	★
Prot. N.	32476	

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI PAESAGGISTICI
DELLA CAMPANIA

COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

PROTOCOLLO D'INTESA

Per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche (ex art. 32, l. 47/85 e s.m.i.) concernenti gli abusi edilizi realizzati nella fascia litoranea e nelle aree di maggior interesse paesaggistico del territorio comunale di *Capaccio-Paestum*

L'anno duemiladodici il giorno 12 del mese di 09 presso la sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, sono convenuti:

- il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, dott. Gregorio ANGELINI;
- il Sindaco di Capaccio dott. Italo VOZA;

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i., il rilascio del condono edilizio per le opere edilizie abusive realizzate in aree sottoposte a tutela paesaggistica è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela, individuate dalla vigente normativa nelle Regioni;
- che la Regione Campania, con leggi regionali 54/80, 65/81 e 10/82 ha subdelegato le funzioni amministrative relative alla tutela del paesaggio alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni;
- che in particolare, è stata sub delegata ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ora previste dall'art. 146 del D.Lgs 42/04, previa acquisizione del parere dell'organo collegiale appositamente costituito;
- il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si concretizza nel rilascio diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. entro quarantacinque giorni dalla ricezione della relativa documentazione, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente;

RILEVATO

- che è interesse primario della **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania** (e per essa della Soprintendenza B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino) e del **Comune di Capaccio-Paestum** garantire sufficienti condizioni di compatibilità paesistico-ambientale delle opere abusive oggetto di sanatoria, anche sottoponendo le stesse all'esecuzione degli interventi di

Handwritten signature

riqualificazione ritenuti idonei a consentire e o a migliorare l'inserimento dei manufatti nel contesto tutelato ferma restando l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 167 del D.Lgs 42/04 s.m.i.

- che le Amministrazioni costituite convengono sulla necessità di procedere al coordinamento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante la formulazione di prescrizioni di dettaglio vincolanti, al fine di assicurare la compatibilità degli interventi edilizi abusivi con il contesto paesaggistico circostante, l'adeguamento degli stessi interventi alle esigenze delle aree tutelate dal punto di vista paesaggistico, nonché una rapida definizione dei procedimenti di sanatoria ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i. e tanto anche alla luce della circolare del Ministero Infrastrutture e trasporti n. 4174 del 7.8.2003.

TANTO PREMESSO E RILEVATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il presente Protocollo d'Intesa si riferisce al territorio comunale di Capaccio-Paestum ed in particolare alle seguenti località del territorio comunale nelle quali sembrerebbero concentrati il maggior numero di abusi edilizi: **LICINELLA, TORRE DI MARE, SANTA VENERE, LAURA, LINORA, CAPO DI FIUME, GROMOLA**, così come delimitate nell'allegata planimetria.

1. In tale ambito, sottoposto, per effetto del **D.M. 7 giugno 1967**, a tutte le disposizioni della parte terza del D.Lgs 42/04, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex LL. 47/85 e 724/94, è subordinato alla presentazione all'amministrazione comunale - su richiesta di quest'ultima e laddove sia ritenuto necessario - di un progetto di completamento e/o riqualificazione dell'intervento abusivo;

2. Il progetto di cui al comma 1 dovrà essere conforme alle direttive e prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente protocollo, definite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino d'intesa con il Comune di Capaccio-Paestum;

Art. 2

1. La Commissione edilizia integrata costituita ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 (o l'organo collegiale di cui alla L.R. 16/04 - definita Commissione Comunale per il Paesaggio), esprime parere sulla compatibilità paesaggistica dell'opera e sulla sua conformità rispetto alle direttive alleguate al presente Protocollo d'Intesa entro 30 giorni dalla presentazione del progetto di cui all'articolo 1 e nei successivi 10 gg., il competente dirigente comunale provvede alla definizione dell'istanza, rilasciando o denegando l'autorizzazione;

2. In caso di diniego, il dirigente comunale notifica copia del relativo provvedimento all'interessato e alla Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno e Avellino, dando immediatamente corso alle procedure di legge volte a perseguire il ripristino dello stato dei luoghi;

3. In caso di rilascio dell'autorizzazione, quest'ultima è trasmessa immediatamente alla Soprintendenza per i B.A.P. di SA e AV, unitamente alla relativa documentazione tecnico - amministrativa.

Art. 3

1. Il parere della Soprintendenza viene rilasciato nei 45 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2, comma 3. In caso di verifica della sussistenza dell'incompatibilità con le esigenze di tutela del paesaggio, la Soprintendenza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 invia al Comune e al richiedente una comunicazione nella quale vengono illustrati i motivi ostativi al rilascio del parere favorevole. E' possibile presentare le debite controdeduzioni a tale provvedimento entro 10 giorni dal ricevimento dallo stesso.

[Handwritten signature]

2. Laddove sia stato redatto il progetto di completamento e o riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 1, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento alla non conformità del medesimo progetto rispetto alle direttive e prescrizioni previste nell'allegato al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4

1. Il titolare del permesso di costruire in sanatoria, con la presentazione del progetto di completamento e di riqualificazione, assume l'obbligo di eseguire interamente le opere in esso previste, nel termine di 24 mesi dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria da parte del Comune;

2. In mancanza, ovvero nel caso in cui l'intervento venga realizzato in difformità dal progetto di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le sanzioni di cui al D.L.vo 42/04, ivi compreso quelle repressive di cui alla parte I, titolo IV del D.P.R. 380/01; ciò in considerazione del fatto che la difformità dal progetto di riqualificazione approvato costituisce variazione essenziale rispetto al permesso di costruire in sanatoria rilasciato;

3. Il rilascio di provvedimenti autorizzativi in sanatoria delle opere abusive eseguite in zone tutelate dal punto di vista paesaggistico comporta comunque l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 42/04;

4. Alla sanzione pecuniaria, che ha natura riparatoria/risarcitoria e non carattere inflittivo o punitivo, non si applica il regime ordinario prescrizione;

Art. 5

Il Comune di Capaccio-Paestum assume l'impegno:

di redigere una mappatura delle istanze di condono edilizio pervenute suddivise per ambiti così come individuati nell'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa, al fine di procedere all'esame delle istanze di condono edilizio per ambiti omogenei, anche al fine di coordinare gli interventi correttivi e di mitigazione;

- di programmare le opere pubbliche di urbanizzazione dell'area oggetto del presente protocollo, anche avvalendosi degli oneri di urbanizzazione ottenuti attraverso la sanatoria degli abusi in argomento;

- di procedere alla demolizione di tutti i manufatti che, a seguito delle verifiche di cui al presente Protocollo d'Intesa, dovessero essere ritenuti non condonabili.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino si impegna a:


- collaborare con il Comune di Capaccio - Paestum nella individuazione dei criteri da seguire nel coordinamento degli interventi correttivi e di mitigazione per le aree individuate nelle premesse nell'ambito del territorio comunale;

- Individuare strategie di riqualificazione degli agglomerati abusivi nel rispetto della valenza del paesaggio;

Il Comune di Capaccio-Paestum e la Soprintendenza per i B.A.P. di SA e AV si impegnano ad istituire un tavolo tecnico formato da funzionari del Comune e della Soprintendenza che elaboreranno un catalogo delle strategie di mitigazione dell'impatto sul paesaggio degli abusi edilizi aventi l'obiettivo di pervenire alla riqualificazione del territorio comunale.

Art. 6

Le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94 relative ad abusi isolati, ossia quelli realizzati al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'Intesa, potranno essere esaminate singolarmente. Tuttavia i richiedenti il permesso di costruire in sanatoria dovranno uniformarsi ai "Criteri generali" di seguito riportati.



Art. 7

Le istanze di condono presentate ai sensi della Legge 326/2003 ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica non possono essere prese in esame se hanno previsto la realizzazione di volumetria e/o superficie utile. Pertanto potranno essere prese in esame solo le istanze che hanno comportato opere non valutabili in termini di volumetria e/o superficie utile. Tali istanze dovranno comunque uniformarsi ai "Criteri Generali" di seguito specificati.

Le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 326/2003 e L.R. 10/2004 e che hanno previsto realizzazione di volumetrie e/o superficie utile saranno oggetto di diniego in quanto non condonabili e per le stesse il Comune di Capaccio-Paestum si impegna alla loro demolizione e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi secondo quanto previsto dall'art. 5.

**CRITERI GENERALI
per la redazione e l'esame delle pratiche di condono edilizio e dei relativi
progetti di riqualificazione**

I progetti di riqualificazione dovranno essere richiesti in tutti quei casi in cui non sia possibile garantire l'equilibrato inserimento nel contesto del manufatto abusivo attraverso l'applicazione di un insieme sistematico di prescrizioni riguardanti l'uso dei materiali e/o l'eliminazione di parti del complesso abusivo.

In tutti gli altri casi, l'Ufficio Tecnico e/o l'organo consultivo in materia di paesaggio operante presso il Comune dovranno richiedere la presentazione di un progetto di riqualificazione e completamento redatto in conformità con le disposizioni del D.P.C.M. 12.12.2005.

I progetti di riqualificazione e completamento dovranno essere rivolti a garantire condizioni minime di compatibilità paesistico - ambientale dei manufatti oggetto di condono. Pertanto, l'intensità dell'intervento di riqualificazione sarà proporzionale allo stato del manufatto abusivo e potrà spingersi, conseguentemente, fino alla ristrutturazione edilizia, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione a parità di ingombro volumetrico. In tal caso, potrà, inoltre, essere consentita - laddove necessaria per assicurare migliori condizioni di inserimento ambientale - la modesta traslazione del fabbricato.

Documentazione necessaria

I progetti di completamento e/o riqualificazione e/o mitigazione degli abusi dovranno contenere tutti gli elaborati di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, che costituiscono la cosiddetta "relazione paesaggistica".

Anche laddove non sia necessaria la redazione di un progetto di riqualificazione, gli elaborati dovranno contenere la seguente documentazione minima:

- a) Planimetria di inquadramento generale in scala non inferiore a 1/1000;
- b) Planimetria catastale con indicazione del lotto e della proprietà interessata;
- c) Planimetria di inquadramento in scala non inferiore a 1/500 con indicazione del fabbricato o porzione di fabbricato oggetto di condono edilizio, delle distanze dai fabbricati contermini e dei confini delle aree di pertinenza; in caso di corpo di fabbrica da condonare parzialmente va distinta la parte legittima (sia sotto il profilo tecnico con grafici e documentazione fotografica che sotto il profilo amministrativo con copia di autorizzazioni e/o licenze edilizie, permessi di costruire, ecc.) da quella oggetto dell'istanza;
- d) Planimetria di rilievo dell'intero lotto, con indicazione di tutti i manufatti presenti, ancorché precari;
- e) Planimetria della sistemazione esterna, con indicazione delle essenze da mettere a dimora (possibilmente sistemate in modo da riproporre la casualità della natura, limitando cioè la messa a

Calce M.

dimora con criteri geometrici delle essenze, cosa che potrebbe comportare una evidente connotazione del lotto interessato dall'intervento), delle pavimentazioni, dei corpi illuminanti, degli elementi d'arredo, dei materiali che si intendono utilizzare per le sistemazioni, ecc.

f) Piante quotate dell'edificio o del fabbricato in scala 1/100, evidenziando, con apposita retinatura, le superfici soggette alle varie tipologie di abuso e distinguendo quelle ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da quelle ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

g) Prospetti quotati in scala 1/100 di tutti i versanti liberi del fabbricato nella sua interezza;

h) Sezioni quotate in scala 1/100 del fabbricato e delle sue aree pertinenziali e circostanti, di cui almeno una longitudinale e una trasversale;

i) Stralcio cartografico del P.R.G.;

l) Documentazione fotografica a colori, relativa a viste di insieme e viste parziali (da realizzare a varie distanze dal manufatto da condonare), accompagnata dalla planimetria di inquadramento con indicazione delle posizioni di ripresa fotografica e relativi coni di visuale che dovranno interessare tutto l'edificio, con le aree limitrofe e il contesto paesaggistico in cui lo stesso ricade. La documentazione fotografica deve riguardare un'area intorno al fabbricato adeguatamente ampia in modo da consentire la valutazione dell'inserimento del manufatto abusivo nel contesto locale.

m) Relazione tecnica descrittiva contenente tutti gli estremi relativi al soggetto richiedente il condono, le indicazioni catastali, l'ubicazione del fabbricato con indicazione della zona di P.R.G., la descrizione del fabbricato e dell'area in cui lo stesso è inserito, i dati volumetrici e di superficie complessivi dell'opera abusiva, l'epoca di realizzazione dell'abuso, la descrizione, con rimando ai grafici, degli interventi proposti per migliorare l'inserimento dell'intervento abusivo nel contesto paesaggistico. Nel caso di edifici parzialmente abusivi dovrà essere chiaramente descritta la parte legittima, indicandone l'epoca di costruzione, gli estremi della concessione edilizia e dell'autorizzazione paesistica della porzione preesistente.

Nel caso di manufatti per i quali è in itinere l'istanza di compatibilità ambientale, quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione per completezza di valutazione. La procedura di esame dovrà essere comunque oggetto di separato iter amministrativo.

Criteri per la redazione dei progetti di riqualificazione

Si è ben consapevoli della qualità media dei manufatti oggetto di istanza di concessione in sanatoria: pertanto, i progetti dovranno essere essenzialmente rivolti alla "semplificazione" dei fabbricati, da conseguire attraverso l'eliminazione in prima istanza di tutte le parti accessorie (quali volumi tecnici, impianti a vista, pensiline precarie, baracche, recinzioni improprie, materiali incongrui e, in definitiva, qualsiasi elemento classificabile come superfetazione) la cui presenza costituisce motivo di degrado.

Aree pertinenziali

In tutti i casi, anche laddove non sia necessario predisporre un progetto di riqualificazione del manufatto, si dovrà prevedere, attraverso appositi elaborati progettuali, la sistemazione - prevalentemente a verde - delle aree pertinenziali. Dovranno essere indicati:

- tipo e ubicazione delle essenze da impiantare - coerenti con la fascia fitoclimatica del luogo; la sistemazione delle essenze deve rispettare il più possibile la casualità della natura evitando cioè di creare, con la messa a dimora delle essenze secondo criteri geometrici (ad esempio lungo il perimetro del lotto o lungo uno sviluppo stradale), un elemento di particolare connotazione dell'area che potrebbe compromettere l'equilibrato inserimento del manufatto nel contesto;

- tipo e collocazione dei corpi illuminanti;

- pavimentazioni previste.

Recinzioni

Le recinzioni dovranno essere ispirate a criteri di massima semplicità. Potranno essere costituite da un semplice muretto (per i muretti in pietra a faccia vista, si suggerisce di utilizzare pietra locale messa in

Handwritten signature

opera a ricorsi regolari). Lungo il perimetro interno potranno essere messe a dimora siepi sempreverdi; tuttavia in caso di recinzioni realizzate con elementi metallici saranno preferite recinzioni con semplici elementi metallici lineari.

Sono in ogni caso da escludere gli elementi prefabbricati in cemento, le reti metalliche, i muri in cemento armato e o muratura che superino l'altezza di un metro.

Coperture

E' consentita la realizzazione di coperture aventi caratteristiche di volume tecnico (altezza "0" alla gronda e pendenza max 30%), con manto di tegole in laterizio di colorazione idonea. Canali di gronda e pluviali in lamiera zincata o rame (è possibile realizzare canali di gronda e pluviali a scomparsa all'interno delle falde o delle murature).

Intonaci

Gli intonaci dovranno essere di tipo tradizionale, colorati in pasta o tinteggiati, con esclusione di materiali quarzo plastici e similari.

Le tinteggiature delle pareti esterne dovranno essere a colori tenui delle terre locali (possibilmente a base di calce), tali da non contrastare con le cromie e le tonalità dominanti del paesaggio e dovranno essere definite per ogni fabbricato, d'intesa con il comune, al fine di creare un insieme armonico possibilmente secondo un piano del colore predefinito concordato anche con la Soprintendenza per i B.A.P..

Impianto fognario

Per ogni fabbricato dovrà essere indicato il sistema di depurazione e smaltimento dei reflui; il recapito finale dovrà essere certificato attraverso l'esibizione del relativo contratto con ditta autorizzata.

I tombini di ispezione potranno essere in ghisa (si esclude la messa in opera di tombini in clsa); nelle zone di particolare pregio i tombini potranno essere realizzati in materiale lapideo.

Abusi non condonabili

Non sarà, in ogni caso, ammessa la sanatoria di manufatti precari e/o incompleti (per incompleti si intendono quei manufatti per i quali non risulta realizzata la copertura per cui restano ancora in vista i "ferri in attesa" delle strutture in clsa). Non sarà consentito pervenire, con l'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, alla modifica della destinazione d'uso del manufatto attestata nella documentazione originaria agli atti dell'istanza di condono. Per tale attività dovranno essere avviati successivamente procedimenti diversi.

Infine non sarà possibile sanare gli abusi commessi su manufatti sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Decreto Legislativo 42/2004; per tali manufatti è previsto esclusivamente il ripristino dello stato dei luoghi. Non potranno essere condonati gli abusi commessi in presenza di luoghi di notevole interesse culturale (presenze archeologiche e/o architettoniche di grande pregio o sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lvo 42/2004)

Il Direttore Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania
dott. Gregorio ANGELINI

Il Sindaco di Capaccio-Paestum
dott. Italo VOZA

